

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 453 def.-SYN 98

Bruxelles, 27 settembre 1990

Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149,
paragrafo 3 del trattato CEE)

RELAZIONE

Il 6 agosto 1987, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1). Tale proposta rientra nell'ambito dei lavori destinati ad eliminare i controlli alle frontiere intracomunitarie e, in particolare, si inquadra nelle proposte suscettibili di portare nel 1992 ad uno stadio in cui alle frontiere tra Stati membri della CEE saranno soppressi i controlli di polizia relativi all'identità delle persone e alla sicurezza degli oggetti da esse trasportati.

Nel 1988, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno avviato l'esame della proposta. Nel corso dei lavori si è rivelata l'utilità di ampliare la proposta iniziale arricchendola, da un lato, di disposizioni volte all'armonizzazione parziale delle legislazioni nazionali e dall'altro, di disposizioni atte a facilitare la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi nella Comunità sulla base di un documento armonizzato. Per questo motivo, il 13 novembre 1989 la Commissione ha presentato una proposta modificata in tal senso (2).

L'11 luglio 1990, il Parlamento ha approvato tale proposta, fatte salve alcune modifiche. La presente modifica da parte della Commissione della proposta di direttiva ha per oggetto d'inserirvi soltanto gli emendamenti adottati dal Parlamento che essa può accettare. La Commissione ha accettato gli emendamenti che non sono contraddittori con l'obiettivo della direttiva, ossia con la soppressione dei controlli delle persone alle frontiere comunitarie, e che non sconvolgono fondamentalmente l'equilibrio della proposta. Essa mantiene invece la sua proposta da un lato, tenendo conto delle linee direttrici tracciate dai cinque paesi di Schengen, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle armi, e dall'altro, delle disposizioni più flessibili per i cacciatori e i tiratori sportivi inserite nella proposta modificata in seguito alle prime discussioni al Parlamento.

(1) COM(87) 383 def.; GU C 235 dell'1.9.1987, pag. 8.

(2) COM(89) 446 def.; GU C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

**Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa al controllo dell'acquisizione
e della detenzione di armi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che la Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e delle persone;

considerando che in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;

considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco "Il completamento del mercato interno", che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;

considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; che, di conseguenza, saranno soppressi i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;

(1) GU C 235 dell'1.9.1987, pag. 8; GU C 299 del 28.11.1989, pag. 6.

(2) Parere espresso l'11.7.1990 (non ancora pubblicato nella GU delle CE).

(3) GU C 35 dell'8.2.1988, pag. 5.

considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tal fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione;

considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro territorio;

considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva si devono tuttavia adottare norme più elastiche, al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone;

considerando che la presente direttiva è intesa unicamente a sopprimere ogni controllo alla detenzione di armi al momento del passaggio da uno Stato membro ad un altro, ma non pregiudica il potere degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO PRIMO - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Al sensi della presente direttiva, si intendono per "armi" e "armi da fuoco" gli oggetti quali definiti nell'Allegato I. Le armi da fuoco sono suddivise in quattro categorie definite al punto 2 dall'Allegato I.
2. Al sensi della presente direttiva, si intende per "armalolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel magazzinaggio, nell'esportazione, nell'importazione, nell'acquisto, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armalolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.
4. La carta europea di porto d'armi è un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri al detentore legittimo di un'arma da fuoco o a chi ne preveda l'acquisizione, su richiesta dello stesso. Tale documento ha una validità massima di cinque anni e contiene le indicazioni previste nell'Allegato II. Se più persone possono detenere legalmente la stessa arma da fuoco, i loro dati vengono riportati sulla carta europea di porto d'armi. Tale carta di porto d'armi deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma.

Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.
2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici o degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale hanno la loro sede.

Articolo 3

Fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2 e, nel rispetto dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

CAPITOLO 2 - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
RELATIVE ALLE ARMI DA FUOCO

Articolo 4

Ogni Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo nel suo territorio al rilascio di un'autorizzazione. L'esame della richiesta comporta almeno il controllo della onorabilità personale e della capacità professionale dell'armaiolo o, qualora si tratti di persona giuridica, della persona che dirige l'azienda.

Gli armaioli sono obbligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco, delle categorie A, B e C, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di fabbricazione nonché i nomi e indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Gli Stati membri controllano regolarmente il rispetto di tale obbligo da parte degli armaioli.

Articolo 5

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria B soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni;
- 2) possiedano l'idoneità mentale e fisica necessaria;
- c) non possano costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco della categoria C soltanto alle persone che soddisfino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquistata oppure acquisita in un altro Stato membro soltanto se ne rifiutano l'acquisto o l'acquisizione nel proprio territorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di evitare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco della categoria A.

Articolo 7

1. Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquistata nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo; tale accordo può risultare da apposita indicazione iscritta nella carta europea di porto d'armi.

2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.
3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un unico atto amministrativo.

Articolo 8

1. Un'arma da fuoco della categoria C che non sia soggetta ad autorizzazione in uno Stato membro può esservi detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in questione.

Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate per conformarsi alla presente direttiva.

2. Gli armatori informano le autorità dello Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto in merito a tutte le vendite d'arma da fuoco della categoria C, a meno che non siano soggetti ad un regime d'autorizzazione. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisto dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria C o D, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea di porto d'armi per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro vieta nel suo territorio la cessione di armi da fuoco appartenenti alle categorie A, B e C da parte di un armalolo o di un privato a persone che non siano ivi residenti.
2. In deroga al paragrafo 1, la cessione di un'arma da fuoco appartenente alle categorie B e C ad una persona non residente nello Stato membro in questione potrà essere autorizzata a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8:
 - ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;
 - ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante la sua intenzione di detenere l'arma nello Stato membro dove è stata acquistata, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

Articolo 10

Le munizioni per un'arma da fuoco non possono essere cedute in uno Stato membro ad una persona ivi non residente a meno che l'interessato dimostri, presentando una carta europea di porto d'armi, di detenere legalmente un'arma di un calibro al quale sono destinate le munizioni in questione.

CAPITOLO 3 - FORMALITA' RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE
DELLE ARMI NELLA COMUNITA'

Articolo 11

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro, verso o in provenienza da un paese terzo, unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o in un paese terzo, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
 - il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,
 - l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,
 - il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,
 - i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma,
 - il mezzo di trasferimento,
 - la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può concedere agli armatori il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un altro Stato membro o verso un paese terzo senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza. Tale licenza ha una validità massima di tre anni e può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Una copia certificata di detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Per un trasferimento in un altro Stato membro si può seguire questa procedura soltanto se il destinatario è un armatore.

Prima del trasferimento, gli armatori comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato, nonché allo Stato membro di destinazione, tutte le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 2.

4. Ogni Stato membro può comunicare agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio non può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armatori in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura di cui al paragrafo 3; i suddetti armatori effettueranno i trasferimenti di cui al paragrafo 3 solo dopo aver ottenuto l'accordo preventivo dello Stato membro di destinazione.

5. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'interessato comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore rilascia un permesso d'importazione. Tale documento deve accompagnare le armi da fuoco durante l'invio o il trasporto fino a destinazione; esso deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Articolo 12

1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per un periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea di porto d'armi che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i tiratori sportivi possono, senza autorizzazione preventiva, detenere una o più armi da fuoco delle categorie C e D durante un viaggio effettuato attraverso uno o più Stati membri per partecipare ad una partita di caccia o a una gara sportiva, purché siano in possesso, per ogni arma da fuoco, della carta europea di porto d'armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione; in tal caso, la carta europea di porto d'armi dovrà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 contenere un'espressa indicazione.

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, prima che il trasferimento abbia inizio, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, agli Stati membri di transito.
3. Gli Stati membri istituiscono entro e non oltre il 31 dicembre 1991 una rete di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare le formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 14

E' vietato entrare nel territorio di uno Stato membro con un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite.

L'ingresso nel territorio di uno Stato membro con un'arma diversa da quella da fuoco è consentito soltanto se sono rispettate le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione.

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri rinunciano ai controlli sulla detenzione di armi alle frontiere intracomunitarie entro e non oltre il 31 dicembre 1992.
2. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità.

In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino le disposizioni dell'articolo 12.

3. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 16

Qualora non vengano rispettate le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri applicano le stesse sanzioni penali ed amministrative previste in caso di mancato rispetto di disposizioni nazionali comparabili.

La perdita di un'arma da fuoco, dovuta ad una ragione qualsiasi, comporta il ritiro automatico della relativa carta europea di porto d'armi.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione e agli Stati membri.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO I

1) Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi"

- le "armi da fuoco" secondo la definizione data al punto 2 del presente allegato;
- gli oggetti elencati al punto 3 del presente allegato;
- le munizioni per le armi da fuoco, salvo se rientrano nella definizione di armi da fuoco;
- le armi a gas, le armi ad aria compressa, le armi in cui il proiettile sia lanciato unicamente da una molla;
- gli archi e le balestre;
- le armi bianche con lama a più tagli, le balonette, gli stiletto, i pugnali, i coltelli a serramanico, i coltelli da lancio ed i bastoni animati;
- le mazze, le clave, le mazze ferrate, i tirapugni, i manganelli e le flonde.

2) Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco":

- gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto 3 del presente allegato:

CATEGORIA A - ARMI DA FUOCO PROIBITE

1. Le armi da fuoco normalmente utilizzate come armi da fuoco da guerra.
2. Le armi da fuoco automatiche, anche se non si tratti di arma da guerra.
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.

5. Le munizioni per pistole e revolver a pallottole dum-dum o a proiettili a carica cava, nonché detti proiettili.

CATEGORIA B - ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fisso e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica da guerra.

CATEGORIA C - ARMI DA FUOCO SOGGETTE A DICHIARAZIONE

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7.
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm.

CATEGORIA D - ALTRE ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

- nonché le parti delle suddette armi da fuoco.

Il meccanismo di chiusura, il serbatoio e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

3) Al sensi del presente allegato, non sono inclusi nella detenzione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione:

a) sono stati resi definitivamente inservibili;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

c) sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 1870 o seguendo un modello anteriore a tale data, a condizione che non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione.

4) Al sensi del presente allegato, si intende per:

a) "arma da fuoco corta" un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) "arma da fuoco lunga" qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c) "arma automatica" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica dalla stessa canna quando si aziona una sola volta il grilletto;

- d) "arma semiautomatica" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo quando si aziona una sola volta il grilletto;
- e) "arma a ripetizione" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
- f) "arma a colpo singolo" un'arma da fuoco senza serbatoio che prima dello sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della camera.

ALLEGATO II - CARTA EUROPEA DI PORTO D'ARMI

La carta dovrà contenere le informazioni seguenti:

- a) Identificazione del detentore.
- b) Identificazione dell'arma da fuoco.
- c) Periodo di validità della carta.
- d) Parte riservata alle indicazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.).
- e) Parte riservata alle indicazioni degli altri Stati membri, (autorizzazioni d'ingresso, ecc.).
- f) - Per le armi da fuoco della categoria B la dicitura:

"La presente carta autorizza ad effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta".

- Per le armi da fuoco delle categorie C e D, la dicitura:

"La presente carta autorizza ad effettuare viaggi, con l'arma da fuoco in essa indicata, in un altro Stato membro unicamente previa autorizzazione delle autorità di quest'ultimo. Tale autorizzazione può essere annotata sulla presente carta.

Tuttavia l'autorizzazione preventiva non è necessaria per i viaggi connessi ad attività venatorie o per partecipare a gare sportive purché la ragione del viaggio sia dimostrata, su richiesta, alle autorità dello Stato membro visitato."

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del divieto di detenzione di determinate armi da fuoco della categoria C o D nel suo territorio, si aggiunge la frase seguente:

"E' vietato recarsi con quest'arma in [nome dello Stato membro in questione]".

ISSN 0254-1505

COM(90) 453 def.

DOCUMENTI

IT

06

N. di catalogo : CB-CO-90-471-IT-C
ISBN 92-77-64250-5

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo